Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 5 agosto 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 luglio 1965, n. **938**.
Istituzione della « medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della « croce di anzianità di servizio » per i militari di ogni grado dei Corpi stessi . . . Pag. 3710

LEGGE 21 luglio 1965, n. **939**.
Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali . . . Pag. 3711

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1965, n. **940**.
Istituzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica in Palermo . . . Pag. 3713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1965, n. **941**.
Tariffe telefoniche interurbane . . . Pag. 3720

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **942**.
Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una quota di eredità . . . Pag. 3722

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1965, n. **943**.
Approvazione del nuovo testo dell'art. 18 dello statuto della Fondazione Opera Bonomelli pro orfani ed operai, con sede in Milano . . . Pag. 3722

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965.
Nomina del dott. Gastone Marsilli a direttore generale dell'I.N.A.M. . . . Pag. 3722

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1965.
Nomina dell'on. Vittoria Titomanlio quale membro della 2ª e 3ª sezione della Commissione centrale mercati di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125 . . . Pag. 3723

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1965.
Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare . Pag. 3723

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1965.
Ricostituzione della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte . . . . Pag. 3723

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1965.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Siena . . . Pag. 3724

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1965.
Composizione del Comitato consultivo previsto all'art. 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170 . . . Pag. 3724

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 . . Pag. 3724

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.
Classificazione tra le comunali di sei strade in comune di Ferrara . . . Pag. 3725

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1965.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte . . Pag. 3725

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Ritiro delle riserve da parte italiana alla Convenzione sullo Statuto dei rifugiati, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 . . . Pag. 3726

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 3726

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Capistrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3726
Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 3726
Autorizzazione al comune di Celle San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3726
Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 3726
Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 3726
Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 3726
Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3726
Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 3726
Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3726

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . . Pag. 3727

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3727

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Assunzione nei ruoli degli istituti statali di istruzione secondaria degli insegnanti di materie tecniche agrarie ed industriali, forniti di particolari requisiti, a sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105 . Pag. 3728

Ufficio medico provinciale di Pisa: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa . . . . Pag. 3731

Ufficio medico provinciale di Potenza: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza . . . . Pag. 3732

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 195 DEL 5 AGOSTO 1965:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1965, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(5532)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 luglio 1965, n. **938**.

Istituzione della « medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della « croce di anzianità di servizio » per i militari di ogni grado dei Corpi stessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituite, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, la « medaglia militare al merito di lungo comando » per ufficiali e sottufficiali, e la « croce per anzianità di servizio » per i militari di ogni grado dei Corpi anzidetti.

Art. 2.

La medaglia al merito di lungo comando è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, e di bronzo o di terzo grado, ed è conferita agli ufficiali e sottufficiali, in servizio o in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i seguenti periodi di comando di reparto:

medaglia d'oro, 20 anni;
medaglia d'argento, 15 anni;
medaglia di bronzo, 10 anni.

Art. 3.

La croce per anzianità di servizio è coniata in oro per gli ufficiali e in argento per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie.

Hanno titolo a conseguirla, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali dopo 25 anni di servizio ed i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dopo 16 anni di servizio.

Il nastro della croce d'oro è sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento è sormontato da una stelletta d'argento per i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni di servizio.

Art. 4.

Per le concessioni di cui ai precedenti articoli sono anche computabili i servizi o periodi di comando prestati presso le altre Forze armate dello Stato.

Art. 5.

Nel computo dei 10 anni utili per la concessione della medaglia di bronzo, non sono compresi i periodi di comando maturato nei gradi di ufficiale generale.

Art. 6.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 7.

Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia è soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'art. 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Art. 8.

Le concessioni di tali decorazioni saranno fatte per determinazione ministeriale; l'insegna ed il diploma, per tutti gli aventi diritto, sono forniti a spese dello Stato.

Art. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e su

proposta del Ministro di grazia e giustizia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono stabilite le caratteristiche delle insegne dei nastri e dei diplomi riguardanti le concessioni di cui ai precedenti articoli.

La presente legge sostituisce ed abroga le disposizioni di cui agli articoli 107, n. 2, 109, 110, 111 e 112 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, nonchè le disposizioni di cui all'art. 60 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, numero 2584.

Art. 10.

Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il riacquisto di quelle già ottenute si applicano anche alla « medaglia militare al merito di lungo comando » e alla « croce per anzianità di servizio ».

Art. 11.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in annue lire 5 milioni 400 mila, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 1459 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (lire 5 milioni) e del capitolo n. 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (lire 400 mila) per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 luglio 1965, n. **939**.

Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti e macchinari finiti e quanto altro occorrente per la costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi mercantili per la navigazione marittima, nonchè per la costruzione e riparazione dei relativi macchinari, sono importati in esenzione dai dazi doganali, dall'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altra imposta e sovrimposta all'importazione.

Il trattamento di cui al precedente comma è limitato alle materie, ai prodotti ed ai macchinari effettivamente impiegati nei lavori.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse, altresì, per i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio destinati a navi di nuova costruzione e a navi in esercizio.

Sono esclusi dall'agevolazione prevista dal primo comma gli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli, con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio.

Le materie, i prodotti ed i macchinari finiti di cui ai commi precedenti, provenienti dall'estero, sono assimilati a quelli di produzione nazionale e sono ammessi, ai sensi del successivo articolo 2, al trattamento di cui fruiscono questi ultimi, quando siano nazionalizzati mediante il pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e di ogni altra imposta all'importazione.

I combustibili ed i lubrificanti occorrenti per tutte le prove degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati su navi di nuova costruzione o in esercizio, sono ammessi all'esenzione dal dazio, nonchè dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine.

Art. 2.

Le materie, i prodoti ed i macchinari previsti dal precedente articolo 1, di produzione nazionale, effettivamente impiegati nei lavori di cui al primo comma dell'articolo medesimo, nonchè i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio, di produzione nazionale, destinati a navi di nuova costruzione o in esercizio, si considerano esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'imposta generale sull'entrata.

Tuttavia, per le materie, i prodotti ed i macchinari, nonchè per i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio, da considerare esportati a norma del comma precedente, non si applicano le disposizioni relative alla restituzione del dazio e degli altri diritti doganali e fiscali diversi dall'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 5 luglio 1964, n. 639.

Per i lavori eseguiti dai cantieri navali o da altri assuntori, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata di cui al primo comma, si applicano mediante la sola restituzione alla esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e sucessive modificazioni, con i criteri e con le aliquote seguenti:

a) navi complete o galleggianti di nuova costruzione: lire 6,60 per cento, da liquidare a favore del cantiere navale che ha effettuato la costruzione, sull'importo fatturato al committente.

Per le navi o galleggianti costruite in proprio dai cantieri, la restituzione è commisurata all'importo addebitato all'acquirente, sempreché la vendita venga effettuata prima della loro entrata in esercizio;

b) modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi o galleggianti in esercizio: lire 4 per cento, da liquidare a favore dell'assuntore dei lavori, sull'importo addebitato al committente.

Nei lavori eseguiti dal cantiere navale o altro assuntore, per conto di terzi, possono concorrere a costituire il valore sul quale vanno liquidate, a favore del cantiere e dell'assuntore, le aliquote di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, i materiali ed i prodotti impiegati dal cantiere o dall'assuntore medesimi che siano di proprietà del committente.

Quando nei lavori di cui sopra vengono impiegati materiali e prodotti esteri, dall'ammontare delle somme da restituire a titolo di imposta generale sull'entrata, si detrae l'importo relativo all'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni, gravante sui materiali e prodotti esteri effettivamente impiegati, che siano stati importati con le esenzioni previste dal precedente articolo 1.

Gli stessi criteri si applicano per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio, nonchè per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, ottenuti, in tutto o in parte, con impiego di materiale estero.

Resta fermo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 1 per i materiali ed i prodotti esteri assimilati a quelli nazionali.

Art. 3.

Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'articolo 1, che siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave, senza intervento di cantiere o di altro assuntore, come pure per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio e per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma delle leggi 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.

Per tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel precedente comma che siano comunque destinati a navi estere, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, numero 570, e successive modificazioni, va liquidata a favore di colui che ne ha effettuato la fornitura al proprietario od armatore della nave.

Tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel primo comma provenienti dall'estero sono assimilati a quelli di produzione nazionale quando siano nazionalizzati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 1.

Art. 4.

Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa, ed i relativi corrispettivi sono esenti dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti:

alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente;

alla costruzione del galleggiante;

alla costruzione degli apparati motori di produzione nazionale destinati a navi in esercizio;

alla riparazione, modificazione e trasformazione di navi o galleggianti in esercizio;

all'allestimento e arredamento di navi in costruzione od in esercizio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai rapporti contrattuali tra il committente ed il cantiere o l'assuntore dei lavori, ivi compreso il costruttore dell'apparato motore, come pure a quelli posti in essere dal cantiere o dall'assuntore medesimo per affidare ad altra impresa, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso commesso.

Sono egualmente ammessi a registrazione con il pagamento dell'imposta fissa, e il relativo corrispettivo è esente dall'imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita, nel corso della costruzione o dell'allestimento, di navi iniziate in proprio dai cantieri, nonchè alla prima vendita di navi costruite in proprio, semprechè la vendita venga effettuata prima della loro entrata in esercizio.

Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa i contratti stipulati dai cantieri, dai committenti e dagli armatori per l'acquisto di materie e prodotti occorrenti ai lavori di cui al primo comma, nonchè i contratti per le prestazioni di servizi relativi ai lavori stessi.

Agli atti e contratti con i quali vengono ceduti i ristorni fiscali di cui alla presente legge e i contributi previsti dalle leggi a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento nonchè agli atti costitutivi di garanzie concesse dagli armatori o da altri committenti ai costruttori di navi per l'adempimento delle obbligazioni assunte per lavori navali, sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Le iscrizioni e cancellazioni di ipoteca navale sono sottoposte al pagamento dell'imposta fissa di lire 2.000.

Le agevolazioni di cui ai due commi precedenti sono applicabili, oltrechè ai lavori di costruzione, anche agli altri lavori contemplati nella presente legge.

Art. 5.

I benefici della presente legge non si applicano:

1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio ad eccezione delle navi da diporto destinate alla navigazione marittima e dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa;

2) per la costruzione di navi da carico secco di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e di quelle da pesca di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate;

3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;

4) per i galleggianti di ogni specie, ad eccezione dei bacini galleggianti, dei pontoni di sollevamento a struttura metallica e delle draghe;

5) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;

6) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.

Sono, in ogni caso, ammessi ai benefici previsti dalla presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e alla istruzione nautica.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano, altresì, senza alcuna limitazione, alle nuove costruzioni, comprese quelle militari, destinate all'estero, ed alle navi ed ai galleggianti, compresi quelli militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per conto di committenti esteri.

Art. 6.

A tutti i lavori navali in corso di esecuzione alla data del 30 giugno 1964, alle costruzioni di navi non ancora iniziate i cui contratti di commessa siano stati firmati entro la data medesima, nonchè alle costruzioni di navi da eseguirsi in proprio per le quali le domande di ammissione al contributo integrativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1961, n. 301, siano state presentate entro il termine suddetto, si applicano, anche in via di rimborso, a decorrere dal 1° luglio 1964, le disposizioni del titolo I della legge 17 luglio 1954, n. 522 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni stesse si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1964, anche ai lavori, diversi dalla costruzione, per i quali sia stato, entro il 30 giugno 1964, assunto l'impegno di spesa per la concessione del contributo di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 31 marzo 1961, n. 301.

Gli atti e contratti aventi per oggetto i lavori di cui ai precedenti commi, stipulati dal 30 giugno 1964 alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti alla registrazione in termine fisso e non sottoposti alla formalità, possono essere registrati a tassa fissa qualora vengano prodotti al competente Ufficio entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Sui contributi erogati dal Ministero della marina mercantile, in virtù di leggi speciali, a favore dei cantieri navali o dell'armamento, non si applicano le ritenute a titolo di acconto, per le imposte e relative addizionali, di cui al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1964.

L'ammissione ai benefici relativi è disposta dal Ministero della marina mercantile.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli 169 e 271 del bilancio del Ministero delle finanze per il periodo finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — SPAGNOLLI — PIERACCINI — COLOMBO — LAMI STARNUTI — BO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1965, n. **940**.

Istituzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la domanda presentata in data 5 novembre 1964 del sindaco del comune di Palermo per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Palermo, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Palermo di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico del comune di Palermo.

Art. 2.

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Palermo è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 23. — CARUSO

Istituto superiore di educazione fisica - Palermo

STATUTO

TITOLO I

Finalità dell'Istituto

Art. 1.

Per iniziativa dell'Amministrazione comunale è istituito a Palermo l'Istituto superiore di educazione fisica, pareggiato ai sensi dell'art. 28 legge 7 febbraio 1958, n. 88.

L'Istituto ha per scopo:

a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;

b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento della educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'Istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica è di grado universitario, ad ordinamento speciale ed è dotato di personalità giuridica, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

All'insegnamento delle discipline elencate nel successivo art. 21 si provvederà mediante incarichi.

Art. 3.

Il corso di studi dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica è triennale.

L'Istituto conferisce a coloro che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami, il « Diploma di educazione fisica » ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

A tal fine l'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi per mezzo di corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica, in riferimento con le varie attività ginnico sportive.

L'Istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 24.

TITOLO II

Governo dell'Istituto

Art. 4.

Organi dell'Istituto a norma degli articoli seguenti sono:

a) il presidente del Consiglio d'amministrazione;

b) il Consiglio d'amministrazione;

c) il direttore dell'Istituto;

d) il Consiglio direttivo;

e) il Consiglio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente ed un vice presidente e nomina il direttore dell'Istituto da scegliersi tra i professori universitari di ruolo.

Il presidente, il vice presidente e il direttore dell'Istituto durano in carica per un triennio accademico e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento degli uffici;

c) convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione;

d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio d'amministrazione, per la ratifica, nella prima successiva seduta;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dai regolamenti e dalle norme del presente statuto.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione si compone:

a) di due rappresentanti del comune di Palermo, designati dall'Amministrazione comunale;

b) di quattro membri eletti dal Consiglio direttivo del Centro studi per la propaganda e lo sviluppo delle scienze applicate all'Educazione fisica;

c) di un rappresentante dell'Amministrazione regionale siciliana;

d) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Palermo;

e) di un rappresentante dell'Università degli studi di Palermo;

f) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

g) di un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;

h) di un rappresentante della Sezione provinciale della Associazione nazionale di educazione fisica;

i) del direttore dell'Istituto;

l) del dirigente tecnico;

m) di un professore eletto dal Consiglio direttivo dello Istituto, tra i suoi componenti;

n) di un rappresentante pro-tempore per ciascun Ente pubblico o privato, che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenzionare l'Istituto con un contributo annuo non inferiore a tre milioni di lire.

Le designazioni dei rappresentanti sono fatte dagli Enti competenti. Tutti i membri durano in carica un triennio, sempre che continuino a far parte degli organi e degli Enti che li hanno designati, e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario amministrativo dell'Istituto o da chi ne fa le veci.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

c) delibera sulle spese straordinarie e impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro;

d) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento patrimoniale dell'Istituto;

e) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni, contributi e sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura che eccedano la durata di tre anni, nonchè sugli appalti e lavori in economia;

f) delibera in ordine alle eventuali modifiche da apportarsi allo statuto;

g) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulla nomina del direttore dell'Istituto;

h) delibera, su proposta del direttore e sentito il parere del Consiglio direttivo, sulla nomina del dirigente tecnico scelto tra i professori ordinari di educazione fisica ed abilitati all'insegnamento, in possesso della preparazione tecnico-didattica necessaria;

i) provvede alla nomina del segretario amministrativo e del personale amministrativo e subalterno, secondo le norme di cui al presente statuto;

l) delibera, entro il mese di luglio, su proposta del direttore sul conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento per le materie del gruppo scientifico-culturale e di quello tecnico-addestrativo, nonchè sulla nomina del medico addetto al servizio sanitario dell'Istituto;

m) delibera, su richiesta del Consiglio direttivo, sulla nomina e la riconferma degli assistenti;

n) delibera relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale di qualsiasi genere con la osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonchè sui provvedimenti disciplinari più gravi della censura a carico del personale stesso;

o) approva, su proposta del Consiglio direttivo, la pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente;

p) delibera, su proposta del direttore, sulla composizione delle Commissioni per gli esami di concorso di ammissione all'Istituto;

q) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dai Piani di studi, in conformità alle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, nonchè i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 24 del presente statuto;

r) delibera sulla istituzione di borse di studio e di perfezionamento, sulle spese relative alle pubblicazioni scientifiche e didattiche; nonchè sulla partecipazione ai viaggi di istruzione all'estero ed alle manifestazioni ginnico-sportive internazionali;

s) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate d[illegible] statuto.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il presidente annualmente o quando lo ritenga, o ne sia richiesto, riferisce al Consiglio d'amministrazione sull'andamento dell'Istituto.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima salvo casi di urgenza.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto.

Il segretario del Consiglio d'amministrazione redige e custodisce i verbali, che vengono firmati da lui e dal presidente.

Al presidente del Consiglio d'amministrazione potrà essere assegnata una indennità di rappresentanza, a giudizio del Consiglio stesso e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo si compone:

a) del direttore che lo presiede;

b) del dirigente tecnico dell'Istituto;

c) dei professori incaricati presso l'Istituto superiore di educazione fisica che siano professori universitari di ruolo;

d) dei professori incaricati d'insegnamento presso l'Istituto superiore di educazione fisica eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera c);

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'Istituto.

Tutti i membri del Consiglio direttivo durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati, sempre che insegnanti presso l'Istituto stesso.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo:

a) coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate;

b) propone al Consiglio d'amministrazione eventuali modifiche dello statuto, nonchè delle norme e dei regolamenti interni relativi all'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

c) delibera sui programmi degli insegnamenti e sulla adozione dei libri di testo per le varie materie;

d) propone al Consiglio d'amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche nei limiti degli stanziamenti deliberati dal Consiglio d'amministrazione;

e) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore ed esprime il parere sulla nomina del dirigente tecnico;

f) richiede al Consiglio d'amministrazione la conferma o il conferimento degli incarichi degli assistenti;

g) stabilisce, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, nonchè dei corsi speciali di cui all'articolo 24;

h) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;

i) stabilisce il calendario generale dell'Istituto, per quanto riguarda la durata e lo svolgimento dei corsi, nonchè i relativi programmi, l'orario dei singoli insegnamenti e il diario delle sessioni di esami;

l) propone all'approvazione del Consiglio d'amministrazione il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto, da pubblicarsi, dopo l'approvazione stessa, a cura del direttore, secondo il numero dei posti determinati annualmente, dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio d'amministrazione;

m) delibera sulla composizione delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando occorra.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno la metà + 1 dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del direttore dell'Istituto. L'ordine del giorno comunicato ai consiglieri per iscritto almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza.

Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono esercitate dal segretario dell'Istituto, che ne redige e custodisce i verbali, firmati da lui e dal direttore.

Art. 11.

Il direttore:

a) il governo didattico, disciplinare e tecnico dell'Istituto;

b) conferisce, in nome della legge e dei poteri derivantigli dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio;

c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori;

d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Consiglio dei professori e prende i provvedimenti urgenti di sua competenza riferendone al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;

e) propone al Consiglio d'amministrazione, sentito il parere del Consiglio direttivo, la nomina del dirigente tecnico dell'Istituto;

f) propone al Consiglio d'amministrazione, sentito il parere del Consiglio direttivo e del direttore tecnico, per le materie pratiche, il conferimento o la conferma degli incarichi di insegnamento, di cui almeno quattro, relativi a materie del gruppo scientifico-culturale, dovranno essere affidati a professori universitari di ruolo, che abbiano una particolare esperienza ed una approfondita conoscenza delle attività e dei problemi scientifici dell'Istituto;

g) formula al Consiglio d'amministrazione ed al Consiglio direttivo le proposte per la composizione delle Commissioni degli esami di concorso, di profitto e di diploma;

h) provvede in tempo utile alla pubblicazione del calendario generale dell'Istituto, dei programmi dei Corsi, dell'orario dei singoli insegnamenti e del diario delle sessioni di esami, secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo nonchè alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi, dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione;

i) riferisce al Consiglio d'amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

l) corrisponde col Ministero, colle pubbliche Amministrazioni e con i privati nei limiti delle sue attribuzioni e cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'Istituto per quanto riguarda le materie di sua competenza;

m) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'andamento e l'attività dell'Istituto;

n) esercita tutte le altre attribuzioni assegnategli dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni.

Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica a giudizio del Consiglio d'amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore può delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo qualora non sia in carica un vice direttore, che, ove, se ne riconosca la opportunità, può essere nominato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 12.

Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto, ed è convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.

Art. 13.

Il Consiglio dei professori:

a) elegge i professori che fanno parte del Consiglio direttivo:

b) propone al Consiglio direttivo la istituzione di eventuali posti di assistenti volontari;

c) formula le proposte per il Piano di studi, per la propedeuticità degli esami, per le affinità delle materie in vista degli esami a gruppo e dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

d) propone al Consiglio d'amministrazione la istituzione di insegnamenti speciali, che creda utili nell'interesse degli studi, nonchè quelle riforme che creda opportune all'ordinamento scolastico e disciplinare dell'Istituto;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 14.

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo il dirigente tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;

c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi nazionali ed esteri;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi e didattici per i corsi di preparazione e perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in località fuori della sede dell'Istituto;

g) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi alle attività ginnico-sportive e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico addestrativo;

h) propone al direttore la scelta degli insegnamenti e degli istruttori per le esercitazioni pratiche ed integrative.

Al dirigente tecnico sarà corrisposta sul bilancio dello Istituto una indennità di carica, a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 15.

Il Collegio dei revisori, cui è affidato il riscontro della gestione amministrativa dell'Istituto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, designati rispettivamente due dal Comune e tre dal Consiglio d'amministrazione.

Il Collegio dei revisori nella sua prima riunione elegge il presidente.

TITOLO III

Ordinamento degli studi

Art. 16.

L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami, per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio d'amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 17.

Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, di statura e le modalità delle prove di esami e le altre norme relative all'ammissione. Per essere ammessi al concorso i candidati debbono inoltre essere forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria.

Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati e rivedibili per il servizio militare.

Art. 18.

Il concorso di ammissione comprende:

a) una visita medica collegiale intesa ad accertare l'idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;

b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;

c) una prova scritta di cultura generale;

L'inidoneità alla visita medica esclude l'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude l'ammissione alla prova scritta.

La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:

1) alla Sottocommissione per la visita medica;

2) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisico-sportiva;

3) alla Sottocommissione per la prova scritta.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto la idoneità in base all'esito complessivo delle prove, è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti a concorso.

Art. 19.

Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecniche addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Art. 20.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alle pratiche ginnico-sportive.

Essi si distinguono in due gruppi:

a) scientifico-culturale;

b) tecnico-addestrativo.

Art. 21.

Materie d'insegnamento:

A) *Gruppo scientifico-culturale*:

Gli insegnamenti del gruppo scientifico culturale sono i seguenti:

Sezione I.

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica: 1° anno - 2° anno.

2) Antropologia e antropometria: 2° anno - 3° anno.

3) Biologia generale con elementi di chimica e fisica: 1° anno.

4) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia: 2° anno.

5) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica: 1° anno - 2° anno.

6) Igiene generale: 1° anno.

7) Pronto soccorso: 1° anno.

8) Medicina applicata allo sport: 2° anno.

9) Traumatologia dello sport: 2° anno.

10) Psicologia: 1° anno.

11) Cinesiologia correttiva ed educativa: 2° anno.

Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati alla educazione fisica, alle attività ginnico-sportive ed ai problemi biologici ad essi collegati.

Sezione II.

1) Lingua e letteratura italiana: 1° anno.

2) Pedagogia generale e differenziale: 2° anno - 3° anno.

3) Storia dell'educazione fisica e degli sports: 2° anno - 3° anno.

4) Istituzioni di diritto pubblico: 2° anno - 3° anno.

5) Legislazione scolastica: 1° anno - 2° anno.

6) Lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca (una lingua scelta dello studente): 1° anno - 2° anno.

B) *Gruppo tecnico-addestrativo*:

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:

1) Teoria e metodologia delle attività motorie: 1° anno - 2° anno - 3° anno.

2) Tecnica didattica e pratica ginnastica:
ginnastica educativa: 1° anno - 2° anno - 3° anno;
ginnastica ritmica femminile: 1° anno - 2° anno - 3° anno.

3) Tecnica e pratica sportiva:
Atletica leggera (maschile e femminile): 1° anno - 2° anno - 3° anno.

Attrezzistica (maschile e femminile): 1° anno - 2° anno - 3° anno.

Nuoto e tuffi (mascile e femminile): 1° anno - 2° anno - 3° anno.

Giuochi sportivi:

Pallacanestro (maschile e femminile): 1° anno - 2° anno - 3° anno.

Pallavolo (maschile e femminile): 1° anno - 2° anno - 3° anno.

Tennis (maschile e femminile): 1° anno - 2° anno - 3° anno.

Scherma (maschile e femminile): 1° anno - 2° anno - 3° anno.

4) Esercitazioni di tirocinio didattico: 2° anno - 3° anno.

5) Ginnastica correttiva: 2° anno - 3° anno.

6) Ginnastica e giuochi per l'infanzia: 3° anno.

7) Regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni: 1° anno - 2° anno.

8) Teoria della musica e solfeggio con esercitazione:
maschile: 1° anno.
femminile: 1° anno - 2° anno.

9) Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali: 3° anno.

10) Cinematografia didattica ginnico-sportiva: 3° anno.

Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: scherma, scii, pattinaggio sul ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, palla a nuoto), salvamento e soccorso in acqua, giornalismo sportivo con programma differenziale per le sezioni maschili e femminili e comprende oltre alle esercitazioni addestrative anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialità ginnastiche e sportive.

Il Consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti, in sede idonea, corsi destinati agli sports invernali e nautici.

Un mese del triennio potrà essere impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi, e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero

Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Art. 22.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico addestrativo di cui all'art. 21.

Gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame alla fine dell'intero corso.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammessi agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed avere raggiunto durante l'anno almeno tre quarti delle presenze, sia alle lezioni, sia alle esercitazioni e sempre che le assenze siano motivate da impedimenti legittimi e giustificativi.

Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che non ha superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi compresi nelle voci 2), 3) e 4) del gruppo *b*) art. 21 non è ammesso all'iscrizione dell'anno successivo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 21.

Art. 23.

L'esame di diploma consiste nelle seguenti prove:

a) svolgimento di lezione pratica di educazione fisica, su argomenti pratici referentisi ad uno degli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento.

L'argomento sarà scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;

c) trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quella riguardante la dissertazione scritta.

TITOLO IV

Funzionamento dell'Istituto

Art. 24.

Oltre i corsi normali l'Istituto organizza: corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive, scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 21; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per scopi militari, qualora vengono richiesti.

L'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di cui sopra non devono comportare maggiori oneri per il bilancio dell'Istituto.

Art. 25.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Il calendario dell'anno accademico è fissato, conformemente alle disposizioni ministeriali dal Consiglio direttivo, che può, per giustificati motivi, apportarvi variazioni in modo da consentire lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 27.

Art. 26.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed allieve, a sezione unite.

Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile, con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti di non più di trenta allieve ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli studi e le palestre ginniche disponibili dell'Istituto.

Art. 27.

Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo giustificati motivi di impedimento, un periodo estivo presso colonie, campeggi e parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.

Art. 28.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese della divisa di rappresentanza, del corredo sportivo prescritto, secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto, nonchè dei libri di testo.

Art. 29.

L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione del pronto soccorso.

Art. 30.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre forme di affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalità o minorazione dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

La tubercolosi ed altre gravi malattie danno luogo all'allontanamento dall'Istituto, con analoga deliberazione.

Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi, che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto, non implicano responsabilità dell'Istituto stesso.

Art. 31.

Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento, un internato, sia maschile che femminile, che assicuri, allo studente vitto ed alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

TITOLO V
Professori

Art. 32.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico culturale sono affidati per incarico in analogia, con quanto previsto dall'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con le modalità indicate nei precedenti articoli 2 e 8.

Ai professori cui è conferito l'incarico ai sensi del precedente comma, sarà corrisposta su deliberazione del Consiglio d'amministrazione una retribuzione, tenuto conto del numero delle lezioni.

Art. 33.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo sono conferiti dal Consiglio d'amministrazione, secondo le modalità di cui ai su richiamati articoli, a professori ordinari di educazione fisica o diplomati e abilitati all'insegnamento, che abbiano particolare preparazione di carattere culturale e tecnico-didattico necessaria per un insegnamento di grado superiore.

Il Consiglio d'amministrazione delibera l'importo della retribuzione ad essi dovuta, tenuto conto del numero delle lezioni, in misura comunque non superiore a quella prevista per gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie statali.

Art. 34.

La scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative viene proposta dal dirigente tecnico, tra gli elementi competenti e qualificati, i quali, verranno nominati dal Consiglio d'amministrazione che ne fisserà di volta in volta la retribuzione.

Art. 35.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario prestabilito per le elezioni e le esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.

I professori del gruppo tecnico addestrativo, inoltre, hanno l'obbligo di seguire i reparti durante le esecuzioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale, si trasferiscono temporaneamente in sede e località diverse da quelle abituali.

Art. 36.

Ove un professore sia, per legittimi motivi, impedito ad attendere alle mansioni del suo ufficio, deve tenerne informato l'Ufficio di direzione. Quando l'assenza di un professore incaricato, determinata da motivi di salute o da altro legittimo impedimento abbia a protrarsi notevolmente, il direttore può proporre al Consiglio di amministrazione, la nomina di un supplente. La spesa per la supplenza è a carico del bilancio dell'Istituto per non oltre dodici lezioni all'anno; ove l'assenza del professore incaricato si protragga oltre le venti lezioni consecutive l'incarico sarà revocato.

Il direttore non può autorizzare i professori ad assentarsi se non per la durata massima di dodici giorni e per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo l'autorizzazione dovrà essere chiesta al Consiglio d'amministrazione.

TITOLO VI
Assistenti

Art. 37.

Il Consiglio d'amministrazione, su richiesta del Consiglio direttivo, può nominare assistenti volontari da assegnarsi alle cattedre dell'insegnamento. Agli assistenti volontari non sarà corrisposto alcun compenso.

Tuttavia in rapporto all'opera effettivamente prestata durante l'anno accademico, il Consiglio di amministrazione potrà assegnare una indennità agli assistenti più meritevoli.

TITOLO VII
Studenti, esami e tasse

Art. 38.

L'iscrizione al 1° anno dell'Istituto avviene in seguito a concorso, secondo quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18 e 19.

Art. 39.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria non più tardi del 30 settembre di ciascun anno.

In essa deve indicarsi:

a) cognome, nome e data di nascita del candidato;

b) residenza della famiglia ed indirizzo.

La domanda deve essere altresì corredata della ricevuta di versamento della tassa di concorso e di una fotografia firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione al concorso dall'art. 17 del presente statuto; di non essere stato esonerato dalla prova di educazione fisica e di non essere stato riformato nè dichiarato rivedibile dalle competenti autorità militari.

All'atto della immatricolazione dovranno poi essere presentati dai candidati risultati idonei, con la relativa domanda redatta in carta legale i seguenti documenti:

a) la ricevuta di versamento della 1ª rata di tasse;

b) certificato di nascita in bollo;

c) certificato penale, redatto su carta bollata, rilasciato in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di immatricolazione;

d) titolo originale di studi medi previsto per l'ammissione al concorso;

e) documento comprovante la posizione militare;

f) due fotografie recenti, su fondo bianco per la tessera dell'Istituto e per il libretto d'iscrizione.

Art. 40.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini italiani residenti all'estero possono tramite le autorità competenti essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'Istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio, che sia riconosciuto equivalente al titolo di cui all'art. 17 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 39.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 41.

L'Istituto può consentire la frequenza temporanea agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo dal Consiglio direttivo e dal Ministero della pubblica istruzione siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la certificazione della relativa durata.

Art. 42.

L'esame di concorso di ammissione si dà in una sola sessione, nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 22 e 23 del presente statuto e dalle norme vigenti nelle Università.

Art. 43.

Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:

a) ammonizioni;

b) rimprovero scritto

c) interdizione temporanea da uno o più corsi;

d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle sessioni;

e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita della sessione di esami;

f) esclusione definitiva dall'Istituto.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito lo studente nella sua discolpa.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente, della applicazione della sanzione di cui alla lettera *f*) viene data comunicazione a tutti gli Atenei ed Istituti superiori della Repubblica.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 44.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal Consiglio d'amministrazione dello Istituto, che non potrà essere comunque inferiore a quella determinata per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali.

La tassa di diploma è devoluta all'erario.

Per la ripartizione di ogni esame di profitto lo studente deve pagare, ogni qualvolta si presenti, una sopratassa di lire cinquecento; per la ripetizione dell'esame di diploma, una sopratassa di lire diecimila.

Art. 45.

L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 46.

Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere i certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 47.

Il Consiglio d'amministrazione può concedere la dispensa delle tasse, sopratasse e contributi a studenti di disagiate condizioni economiche.

Art. 48.

La dispensa di cui al precedente articolo non è concessa nè allo studente cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII

Amministrazione

Art. 49.

Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede:

a) con i contributi del comune di Palermo;

b) con contributi eventuali, sia straordinari sia continuativi da parte di enti pubblici e privati;

c) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza corrisposte dagli studenti;

d) con i proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che sotto qualsiasi titolo l'Istituto può eseguire od essere chiamato a compiere.

Art. 50.

La contabilità è costituita da scritture patrimoniali, e da scritture finanziaria.

Art. 51.

Le scritture patrimoniali sono rappresentate dal registro inventario dei beni immobili e da quello dei beni mobili.

Le variazioni e trasformazioni della consistenza devono essere annotate nei relativi registri inventariali con la indicazione dell'atto che ha dato luogo alla variazione o delle bollette e buoni di carico e scarico, che le giustificano.

Alla fine dell'esercizio, tutte le predette variazioni sono riassunte in un prospetto da allegarsi al rendiconto consuntivo.

Art. 52.

Ogni cinque anni ed anche prima, se il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, viene eseguita la ricognizione di tutti i beni patrimoniali dell'ente, redigendosi apposito verbale, da allegarsi ai registri di inventario.

Art. 53.

Le scritture della contabilità finanziaria dell'Istituto sono rappresentate:

a) dal bilancio preventivo;

b) dal registro delle scadenze spese;

c) dalle note ed ordinativi di variazioni delle entrate e delle spese;

d) dai giornali mastri contenenti tanti conti, quanti sono i capitoli e gli articoli dell'entrata e della spesa iscritti in bilancio;

e) dal rendiconto consuntivo.

Art. 54.

Il bilancio preventivo comprende le entrate e le spese, classificate in tre titoli:

a) entrate e spese effettive;

b) movimento di capitali;

c) partite di giro.

Le entrate e le spese effettive si suddividono in ordinarie e straordinarie comprendendosi tra le prime tutte quelle che hanno origine da cause permanenti, o dipendenti dal normale andamento e svolgimento della gestione e tra le seconde tutte le altre.

Nel movimento di capitali sono da iscriversi le partite derivanti dalla trasformazione della sostanza patrimoniale, per vendita di beni mobili ed immobili o per qualsiasi altra operazione. Nelle partite di giro sono registrate tutte le operazioni fatte per conto di terzi, le ritenute e i pagamenti relativi alla imposta di ricchezza mobile ed ogni altra partita di cui l'Istituto sia nello stesso tempo debitore e creditore.

Art. 55.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono divise in capitoli ed articoli.

Degli stanziamenti più importanti, o da cui comunque conseguano notevoli variazioni rispetto al precedente esercizio è data dimostrazione con rapporti allegati contenenti le relative deliberazioni.

Art. 56.

Il rendiconto consuntivo consta di due parti, la prima riguarda la gestione e il conto finanziario, la seconda la situazione e il conto patrimoniale.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente relativa all'esercizio esistente presso l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;

b) uno stato riassuntivo dei beni immobili e mobili di pertinenza dell'Istituto, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza dell'inventario.

Art. 57.

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, viene ripartito, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, tra gli investimenti, le spese ordinarie del successivo esercizio ed il fondo di riserva.

Art. 58.

L'esercizio finanziario va dal 1° novembre al 31 ottobre.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul bilancio preventivo entro il mese di luglio e sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione, così come tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti alienazioni o trasferimenti del patrimonio e contrazioni di mutui.

Art. 59.

Il servizio di cassa è affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del Consiglio di amministrazione e secondo le norme e modalità da stabilirsi in apposita convenzione.

Art. 60.

Tutti i pagamenti si effettuano mediante mandati, che debbono essere firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e del segretario amministrativo.

Tutti i mandati di pagamento con allegati i documenti giustificativi devono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.

Art. 61.

I beni immobili e mobili, le dotazioni dei gabinetti scientifici e della biblioteca, nonchè i titoli di rendita e tutto quanto altro concerne il patrimonio dell'Istituto, si intendono intestati all'Istituto superiore di educazione fisica di Palermo.

TITOLO IX

Servizio amministrativo e personale subalterno

Art. 62.

Il servizio amministrativo e le prestazioni del personale subalterno sono assicurati dal comune di Palermo in particolare le funzioni di segretario amministrativo dell'Istituto sono espletate da un funzionario di ruolo dell'Amministrazione comunale all'uopo designato; così pure fino a quando l'Istituto non avrà sede ed impianti propri, i locali per il funzionamento della Direzione e della segreteria nonchè gli impianti per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico-addestrativi saranno assicurati dallo stesso comune di Palermo; le lezioni teoriche si svolgeranno nelle aule degli Istituti universitari.

Art. 63.

Per i servizi dell'Istituto, il Consiglio d'amministrazione in caso di necessità e nei limiti consentiti dalle necessità di bilancio, potrà inoltre assumere personale non di ruolo, stabilendone di volta in volta la retribuzione.

Art. 64.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1965, n. 941.

Tariffe telefoniche interurbane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la convenzione stipulata con la SIP-Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 214;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1098 del 19 gennaio 1965;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1110 del 27 aprile 1965;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1116 del 28 luglio 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 875;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita nella misura unica di L. 30 per ogni unità di tre minuti.

Art. 2.

Per le comunicazioni che si svolgono fra settori di uno stesso distretto la tariffa è stabilita nella misura indicata nei successivi articoli, indipendentemente dalla distanza.

Per le comunicazioni che si svolgono tra distretti diversi, ai fini della determinazione delle distanze tariffarie, viene adottato il criterio della misurazione in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km., purchè tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km.;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Fanno testo le distanze in linea d'aria determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei Comuni sede dei centri telefonici sopraddetti. Questi centri sono stabiliti dal Piano regolatore telefonico nazionale, approvato con il decreto ministeriale 11 dicembre 1957 e successive modificazioni.

Art. 3.

Le tariffe ordinarie per le comunicazioni distrettuali ed interdistrettuali tramite operatrice sono stabilite, per ogni unità di tre minuti, nella seguente misura:

comunicazioni distrettuali	L. 105
comunicazioni interdistrettuali:	
fino a 30 km.	» 126
da oltre 30 km. fino a 60 km.	» 195
da oltre 60 km. fino a 130 km.	» 265
da oltre 130 km. fino a 250 km.	» 350
oltre 250 km.	» 420

Le tariffe indicate comprendono un compenso unitario fisso di L. 20, il quale spetta per intero alla Società concessionaria del servizio telefonico. Detto compenso è dovuto anche per ogni unità di conversazione internazionale in partenza.

Art. 4.

La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale o interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sitema di conteggio unitario verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del seguente numero di impulsi occorrente per formare la tariffa stabilita negli articoli 1 e 3 del presente decreto:

	Numero degli impulsi per ogni unità di 3'
a) comunicazioni settoriali	2
b) comunicazioni distrettuali	7
c) comunicazioni interdistrettuali:	
fino a 30 km.	8
da oltre 30 km. fino a 60 km. .	13
da oltre 60 km. fino a 130 km. .	18
da oltre 130 km. fino a 250 km. .	23
oltre 250 km.	28

Valore di ciascun impulso: L. 15.

Art. 5.

La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale o interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero di impulsi indicato nella seguente tabella:

	Numero degli impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
a) comunicazioni settoriali .	1	70,0
b) comunicazioni distrettuali	1	20,0
c) comunicazioni interdistrettuali:		
fino a 30 km.	2	16,0
da oltre 30 km. fino a 60 km.	3	10,5
da oltre 60 km. fino a 130 km.	4	8,0
da oltre 130 km. fino a 250 km.	4	6,0
oltre 250 km.	4	5,0

Valore di ciascun impulso: L. 15.

Art. 6

Le tariffe ridotte relative alle comunicazioni distrettuali ed interdistrettuali effettuate durante le ore notturne (dalle ore 23 alle ore 7) o nei giorni festivi (dalle ore zero alle ore 24) sono così fissate:

a) comunicazioni stabilite tramite operatrice:

distrettuali	L. 65
interdistrettuali:	
fino a 30 km.	» 75
da oltre 30 km. fino a 60 km. . . .	» 110
da oltre 60 km. fino a 130 km. . . .	» 145
da oltre 130 km. fino a 250 km. . . .	» 185
oltre 250 km.	» 220

b) comunicazioni effettuate in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario:

	Numero degli impulsi per ogni unità di 3'
	—
distrettuali	4
interdistrettuali:	
fino a 30 km.	5
da oltre 30 km. fino a 60 km. .	7
da oltre 60 km. fino a 130 km. .	10
da oltre 130 km. fino a 250 km. .	12
oltre 250 km.	15

c) comunicazioni effettute in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico:

	Numero degli impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
distrettuali	1	40,0
interdistrettuali:		
fino a 30 km.	2	32,0
da oltre 30 km. fino a 60 km.	3	21,0
da oltre 60 km. fino a 130 km.	4	16,0
da oltre 130 km. fino a 250 km.	4	12,0
oltre 250 km.	4	10,0

Valore di ciascun impulso: L. 15.

Art. 7.

L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello, ove esista, in teleselezione.

Art. 8.

La tariffa per le comunicazioni nell'ambito della rete urbana, effettuata da posti pubblici o da apparecchi a prepagamento, è stabilita in L. 45 per ogni conversazione.

Per le comunicazioni in partenza da od in arrivo a posto telefonico pubblico impegnanti linee settoriali, distrettuali od interdistrettuali, oltre alla relativa tariffa extraurbana è dovuta, per ogni comunicazione, la tariffa di cui al comma precedente.

Per le comunicazioni in partenza da e in arrivo a posto telefonico pubblico nell'ambito del settore la tariffa di cui al primo comma è applicata una sola volta.

Art. 9.

La soprattassa prevista dall'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni è stabilita nella misura di L. 20 per ogni unità di conversazione e si applica alle conversazioni distrettuali, interdistrettuali ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati e dai posti telefonici pubblici. Essa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli del presente decreto.

Su detta soprattassa spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici la quota di L. 5, che verrà acquisita dall'Azienda medesima nel proprio bilancio, fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento allo speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79.

Art. 10.

Le comunicazioni distrettuali ed interdistrettuali tramite operatrice, richieste con la qualifica di « urgente », sono soggette ad una tariffa pari al doppio della tariffa ordinaria al netto della soprattassa di cui all'art. 9 che resta invariata.

Art. 11.

Quando una conversazione non ha luogo perchè al momento in cui è stabilita la comunicazione il richiesto o il richiedente non rispondono, è dovuta una tassa pari alla terza parte di quella che si sarebbe dovuta applicare alla prima unità della conversazione.

Il richiedente che rinunzi espressamente alla conversazione prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta dovrà corrispondere una tassa pari alla terza parte dell'unità di conversazione ordinaria feriale diurna.

Art. 12.

Per l'invio di un preavviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato, il richiedente dovrà pagare una tassa pari alla terza parte della corrispondente tariffa ordinaria feriale diurna.

Per l'invio di un avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre alla tassa indicata nel pre-

cedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, ed un terzo della tariffa di cui all'art. 8 del presente decreto in base alle modalità ivi previste.

Art. 13.

Le conversazioni scambiate tra i centri di Massa e di Carrara sono considerate conversazioni urbane agli effetti tariffari.

Art. 14.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

Art. 15.

Gli abbonati collegati ad una centrale equipaggiata per la documentazione del traffico interurbano ed internazionale, che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 15 per ogni comunicazione documentata.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per il traffico tramite operatrice dal 1° agosto 1965 e per il traffico teleselettivo gradualmente a partire dalla predetta data con estensione integrale della nuova regolamentazione entro il 30 settembre 1965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 31 luglio 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 942.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una quota di eredità.

N. 942. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, una quota di eredità (sette decimi), disposta dalla defunta signora Masini Giuseppina ved. Corvisieri, con testamento olografo del 23 giugno 1962, depositato e pubblicato con atto a rogito dott. Ezechiele Zanzi, notaio residente in Busto Arsizio, in data 27 aprile 1963, n. 74102 rep., n. 17954 racc. e n. 31045 di posiz.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1965, n. 943.

Approvazione del nuovo testo dell'art. 18 dello statuto della Fondazione Opera Bonomelli pro orfani ed operai, con sede in Milano.

N. 943. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo testo dell'art. 18 dello statuto della Fondazione Opera Bonomelli pro orfani ed operai, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965.

Nomina del dott. Gastone Marsilli a direttore generale dell'I.N.A.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 26 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nel testo modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e col decreto legislativo 15 aprile 1948, n.548;

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1953, con il quale l'avv. Virginio Savoini è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la lettera in data 11 maggio 1965, con la quale il predetto direttore generale ha chiesto il collocamento a riposo con effetto dal 31 maggio 1965;

Ritenuto di procedere, pertanto, alla nomina del nuovo direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Virginio Savoini cessa, con effetto dal 31 maggio 1965, dalla carica di direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Gastone Marsilli è nominato direttore generale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1965
Registro n. 9 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 57

(5090)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1965.

Nomina dell'on. Vittoria Titomanlio quale membro della 2ª e 3ª sezione della Commissione centrale mercati di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
i Ministri per l'interno, per l'agricoltura e le foreste, per la marina mercantile e per la sanità;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, concernente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1964, registro n. 5, foglio n. 375, con il quale è stata costituita la Commissione centrale prevista dall'art. 14 della legge sopracitata;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del dott. Ottavio Guasco e del dott. Mario Cappelli, membri rispettivamente della 2ª e 3ª sezione della suddetta Commissione in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, passati ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico

L'on. Vittoria Titomanlio, è chiamata a far parte della 2ª e 3ª sezione della Commissione centrale mercati di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed in sostituzione del dott. Ottavio Guasco e del dott. Mario Cappelli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1965

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per la sanità
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1965
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 124

(4891)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1965.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1965, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 257, con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti del predetto Comitato per il triennio 17 dicembre 1963-16 dicembre 1966;

Vista la lettera in data 15 marzo 1965, con la quale il dott. Salvatore Mercadante, ispettore generale, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio del predetto organo, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico e che, pertanto, necessita provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 marzo 1965, il dott. Salvatore Mercadante, ispettore generale, cessa dalla carica di revisore dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il dott. Fernando Morgetano, ispettore generale, viene nominato membro del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare, per il restante periodo del triennio in corso (16 marzo 1965-16 novembre 1966), in sostituzione del dott. Mercadante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1965
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 331

(4789)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1965.

Ricostituzione della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte è costituita, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968, come segue:

Presidente:

Torrente prof. Andrea, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri:

Macioti dott. Giorgio, vice avvocato generale dello Stato;

Grisolia avv. Domenico, libero professionista;
Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato;
Nicolais dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti.

La relativa spesa farà carico al cap. 1683 dell'anno finanziario 1965 ed ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1965
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 375

(5018)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1965.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 73 « Senese Aretina » presso Colonna del Grillo-Castelnuovo Berardenga-Castello di Brolio-innesto Strada statale n. 408 » « di Montevarchi » della lunghezza di chilometri 22+000 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Siena, che si sono pronunciati rispettivamente il 30 dicembre 1964, il 9 marzo 1965 ed il 16 marzo 1965;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 73 « Senese Aretina » presso Colonna del Grillo-Castelnuovo Berardenga-Castello di Brolio-innesto Strada statale n. 408 « di Montevarchi » è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 484 « del Castello di Brolio ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1965
Registro n. 23 *Lavori pubblici, foglio n.* 280

(5121)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1965.

Composizione del Comitato consultivo previsto all'art. 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170, concernente il trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali;

Viste le designazioni delle Amministrazioni dello Stato interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo, previsto all'art. 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170, è composto come segue:

Potenza dott. Giuseppe, consigliere di Stato, presidente;
Carbone dott. Eugenio, direttore generale, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
Fortunato dott. Pietro, magistrato di tribunale, rappresentante del Ministero del tesoro;
Rastello dott. Luigi, ispettore generale, rappresentante del Ministero delle finanze;
Lattanzi dott. Giuseppe, direttore di divisione, rappresentante del Ministero del bilancio;
De Paolis dott. Giovanni, direttore generale, rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
Schiavone dott. Mario, direttore di divisione, rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
Micheli prof. Giovanni Antonio, ordinario presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, esperto;
Sassi prof. Salvatore, ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, esperto;
Gambino prof. Amedeo, libero docente presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, esperto.

Art. 2.

Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite all'ispettore generale, dott. William Apollonio del Ministero industria e commercio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1965
Registro n. 11 *Industria e commercio, foglio n.* 75

(5155)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 24741, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 32, con il quale venne costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1964, n. 3382, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1964, registro n. 24, foglio n. 290, con il quale il dott. ingegnere Ernesto Massobrio, ispettore generale, dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Torino venne nominato membro della Commissione di cui alle premesse;

Considerato che il suddetto dott. ing. Massobrio è stato recentemente collocato a riposo e che pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata con l'attuale dirigente il cennato Ufficio tecnico erariale dott. ing. Giovanni Scaccioni;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Giovanni Scaccioni, ingegnere capo, dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Torino è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino, in sostituzione del dott. ing. Ernesto Massobrio collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor ing. Giovanni Scaccioni un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1965
Registro n. 23 *Lavori pubblici, foglio n.* 195

(5197)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.

Classificazione tra le comunali di sei strade in comune di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 15 giugno 1962, n. 16, con la quale il comune di Ferrara ha espresso parere favorevole alla classificazione a comunali le seguenti strade di bonifica:

1) Canal Bianco-Canale Cittadino - dalla chiavica Lambertina a Pontisette per ponte Capparossa - alla strada Due Abeti (estesa km. 4,418);

2) dalla Possessione Padre Eterno sino al ponte Monta sol Canale Nicolino (estesa km. 1,834);

3) dal ponte Saccone sullo scalo Roncagallo alla strada Porporana (estesa km. 1,098);

4) dalla Possessione Grossa alla Possessione Padre Eterno (km. 2,100);

5) dalla Strada statale «Ferrara-Ponte Lagoscuro» lungo il canale Bianco e lo scalo di Casaglia sino alla strada Ferrara-Ravelle (estesa km. 5,033);

6) dalla strada «Ferrara-Casaglia» alla strada Pontelagoscuro Casaglia (estesa km. 2,046);

Visto il voto 26 gennaio 1965, n. 2378, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto le strade in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono pertanto essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della citata legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade elencate nelle premesse (dell'estesa di km. 16,529) sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5120)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Vista la nota n. 8831 del 16 luglio 1965, con la quale il comune di Cuneo comunica che è stato eletto sindaco del Comune medesimo il cav. Tancredi Dotta Rosso, in sostituzione del prof. Mario Del Pozzo, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte il prof. Mario Del Pozzo, dimissionario, con il cavaliere Tancredi Dotta Rosso eletto sindaco del comune di Cuneo;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. Tancredi Dotta Rosso è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Cuneo, del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte in sostituzione del prof. Mario Del Pozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(5300)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ritiro delle riserve da parte italiana alla Convenzione sullo Statuto dei rifugiati, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951

Il 20 ottobre 1964 il rappresentante permanente italiano ha notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite il ritiro da parte dell'Italia delle riserve poste all'atto della firma, e confermate in occasione della ratifica, agli articoli 6, 7, 8, 19, 22, 23, 25 e 34 della Convenzione sullo Statuto dei rifugiati, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722.

Le riserve sono indicate nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1954, n. 294.

(5348)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 luglio 1965:

Gessi Giuseppe, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Corato, stesso distretto.

Bonito Ivo, notaio residente nel comune di Scilla, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani.

Acquaro Maria Valeria, notaio residente nel comune di Capracotta, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani.

Calabrese Nilde, notaio residente nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Pontedera, distretto notarile di Pisa.

Maccagno Franco, notaio residente nel comune di Dolcedo, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Alessandria.

Incardona Giovanni, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palma di Montechiaro, stesso distretto.

Tessaro Fortunato, notaio residente nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Thiene, stesso distretto.

Nicoletti Giovanna, notaio residente nel comune di Sassocorvaro, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Sogliano al Rubicone, distretto notarile di Forlì.

(5341)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capistrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Capistrello (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.961.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5166)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Lesina (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5167)

Autorizzazione al comune di Celle San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Celle San Vito (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5168)

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Cortino (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5169)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Savoia di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5170)

Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di San Costantino Albanese (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5171)

Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Roccanova (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5172)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Lauria (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5173)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Laurenzana (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5174)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3506 mod. 25-A D.P. — Data: 28 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Banca Commerciale Italiana sede di Roma — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 28.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 mod. 241 D.P. — Data: 6 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Ginevrino Caterina, nata a Gravina il 15 novembre 1934 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 mod. 128 T — Data: 10 giugno 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Salerno — Intestazione: prof. De Martino Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 mod. 241 D.P. — Data: 8 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Clerici Guido — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 mod. 241 D.P. — Data: 8 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Clerici Guido — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 mod. 241 D.P. — Data: 8 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Clerici Guido — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 mod. cambio P.R. 3,50 % (1934) — Data: 10 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Ravenna — Intestazione: Martelli Vito, nato a Cotignola il 9 agosto 1932 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 luglio 1965

(4857) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 4 agosto 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,73	624,70	624,69	624,70	624,70	624,74	624,70	624,72	624,74	624,72
$ Can.	577,58	578 —	577,90	578,15	576,30	577,73	578 —	577,60	577,70	577,75
Fr. Sv.	144,76	144,78	144,81	144,78	144,72	144,79	144,77	144,77	144,78	144,77
Kr. D.	90,07	90,06	90,05	90,05	90 —	90,04	90,06	90,07	90,05	90,05
Kr. N.	87,34	87,33	87,35	87,335	87,30	87,33	87,34	87,35	87,33	87,35
Kr. Sv.	120,70	120,90	120,93	120,895	120,80	120,88	120,87	120,92	120,90	120,90
Fol.	173,40	173,48	173,50	173,545	173,48	173,46	173,535	173,42	173,44	173,53
Fr. B.	12,58	12,59	12,5910	12,5890	12,585	12,59	12,5885	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,47	127,49	127,48	127,48	127,45	127,47	127,48	127,50	127,47	127,48
Lst.	1744,10	1743,50	1743,90	1743,60	1743,50	1743,42	1743,60	1743,60	1743,45	1743,70
Dm. occ.	155,71	155,61	155,57	155,575	155,55	155,61	155,58	155,65	155,61	155,64
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,2125	24,15	24,21	24,2120	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,75	21,74	21,75	21,75	21,74	21,74	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 4 agosto 1965

Rendita 5 % 1935	101,35
Redimibile 3,50 % 1934	96,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1966)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1968)	100,75
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	100,65
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	100,80
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	100,85
Id. 5 % (» 1º aprile 1973)	100,775
Id. 5 % (» 1º aprile 1974)	100,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	100,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	578,075
1 Franco svizzero	144,775
1 Corona danese	90,055
1 Corona norvegese	87,337
1 Corona svedese	120,882
1 Fiorino olandese	173,54
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,48
1 Lira sterlina	1743,60
1 Marco germanico	155,577
1 Scellino austriaco	24,212
1 Escudo Port.	21,745

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Assunzione nei ruoli degli istituti statali di istruzione secondaria degli insegnanti di materie tecniche agrarie ed industriali, forniti di particolari requisiti, a sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1962, con il quale sono state determinate le cattedre e i posti degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica da conferire ai sensi del titolo III della legge sopra citata;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1963, con il quale sono stati variati alcuni contingenti delle cattedre determinate col citato decreto del 18 agosto 1962;

Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1965, con il quale sono stati fissati i criteri per la formazione delle graduatorie previste dal primo comma dell'articolo unico della suddetta legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Vista la legge 16 febbraio 1965, n. 98, recante norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visti i propri decreti 15 giugno 1965, con i quali sono state approvate le graduatorie suppletive previste dagli articoli 1 e 6 della citata legge 16 febbraio 1965, n. 98, ai fini del conferimento di cattedre di materie tecniche del tipo industriale e di materie tecniche del tipo agrario nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

Vista la legge 3 agosto 1957, n. 744;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064;

Decreta:

Art. 1.

Sono conferite, in applicazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, le seguenti cattedre determinate ai sensi dell'art. 19 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli della legge medesima ed ai sensi della legge 16 febbraio 1965, n. 98:

Materie tecniche del tipo industriale artigiano nelle scuole secondarie di avviamento professionale . n. 672

Materie tecniche del tipo agrario nelle scuole secondarie di avviamento professionale . . . . » 211

Art. 2.

L'assunzione nei ruoli ordinari dei professori degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria per le cattedre indicate al precedente articolo può essere richiesta:

a) dagli insegnanti non di ruolo dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra alla quale aspirano, ovvero di abilitazione all'insegnamento per cattedra di istituto di istruzione secondaria superiore o di scuola tecnica costituita da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra alla quale aspirano;

b) dagli insegnanti non di ruolo non stabilizzati in possesso dell'abilitazione di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, conseguita con non meno di sette decimi.

Art. 3.

Gli aspiranti di cui al precedente articolo devono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stabilito al successivo art. 5, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica Amministrazione (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (art. 128, secondo comma, del testo unico citato);

d) coloro che abbiano superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 5, il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori di ruolo ordinario.

Non possono inoltre aspirare all'assunzione in ruolo gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria che:

a) siano stati radiati dall'albo professionale ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e dell'art. 85 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;

b) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 6 dell'art. 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160;

c) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 5 del richiamato art. 16, nel caso che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 5 non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

d) siano decaduti dalla stabilità nell'incarico ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 3 agosto 1957, n. 744.

Art. 4.

Ai fini dell'assunzione in ruolo gli interessati devono presentare, al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati, domanda redatta su carta da bollo da L. 400 e compilata secondo il modello allegato al presente decreto (allegato *A*).

In ogni caso gli aspiranti devono indicare:

a) cognome (le coniugate indicheranno il cognome da nubili), nome, cognome del marito (per le coniugate), luogo e data di nascita;

b) le discipline cui si riferisce la stabilità conseguita;

c) la cattedra richiesta. Non potranno essere prese in considerazione domande eventualmente presentate per cattedre ed insegnamenti non indicati al precedente art. 1;

d) il preciso recapito. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni di documenti che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

Devono inoltre dichiarare:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il Comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) di non aver riportato condanne penali. In caso positivo, dichiareranno le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 3;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, istituto o università presso il quale è stato conseguito.

La domanda deve essere infine datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati, ai fini dell'assunzione in ruolo, i seguenti documenti:

a) un certificato in carta legale, rilasciato dal competente provveditore agli studi, da cui risulti la conseguita stabilità nell'incarico ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni. Tale certificato non deve essere presentato dagli aspiranti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

b) il certificato in carta legale del titolo di abilitazione o del titolo abilitante relativo all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra richiesta. Tale certificato, che potrà essere esibito anche in copia autentica, dovrà contenere l'indicazione del punteggio complessivo riportato, eccezione fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita con il punteggio minimo;

c) originale o copia autentica del titolo di studio posseduto;

d) una scheda di elencazione dei documenti presentati ed una scheda di valutazione dei titoli. Dette schede sono in distribuzione presso i provveditorati agli studi, e devono essere compilate dall'aspirante, nel proprio interesse, con assoluta chiarezza e precisione, facendo riferimento a quanto dichiarato nella domanda di assunzione in ruolo ed ai documenti allegati;

e) i certificati dei servizi prestati, che ciascun candidato intenda far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, richiamato nel secondo comma dell'articolo unico della legge 27 ottobre 1964, n. 1105. Detti certificati devono indicare esattamente l'insegnamento impartito, le date di inizio e termine del servizio in ciascun anno scolastico e il numero delle ore settimanali di insegnamento; quelli relativi agli anni scolastici dal 1945-46 in poi, rilasciati da scuole statali di istruzione secondaria, debbono contenere l'indicazione della qualifica. Qualunque servizio scolastico prestato anteriormente all'anno 1945-46 non può essere preso in considerazione se il relativo certificato non rechi la dichiarazione che esso sia stato prestato « senza demerito ».

Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. Sono validi anche i certificati, che siano stati rilasciati a suo tempo, di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Qualora i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui sopra, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato « senza demerito » in classi o corsi che godevano già la parifica o il riconoscimento legale, e recare gli estremi del decreto di concessione del pareggiamento o del riconoscimento legale: la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

Per quanto riguarda il titolo di studio, in caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato deve presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

Le domande di assunzione in ruolo, documentate a norma del precedente art. 4, devono essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati, e devono pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno prese in esame le domande e i documenti sopra indicati che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni e sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi titolo o documento. Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

La data di presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili al candidato, comporteranno la reiezione della domanda.

Gli aspiranti che non siano in possesso del certificato di abilitazione di cui al sesto comma, lettera *b*), del precedente art. 4 potranno farne richiesta, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, con separata istanza in carta da bollo indirizzata all'Ufficio concorsi scuole medie, chiedendo altresì che sia allegato d'ufficio alla domanda di assunzione in ruolo. A detta istanza, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nella domanda di assunzione in ruolo, dovranno essere unite tante marche da bollo semplici (non per atti amministrativi) da L. 400 quanti sono i certificati di cui si chiede il rilascio.

Art. 6.

Ai fini della riserva dei posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli aventi diritto devono documentare la loro qualifica, entro il termine stabilito dal primo comma del precedente art. 5, nelle seguenti forme:

1) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, i mutilati ed invalidi contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Art. 7.

Le graduatorie degli aspiranti all'assunzione in ruolo secondo le norme del presente decreto saranno compilate applicando i criteri stabiliti con il decreto ministeriale 15 gennaio 1965 citato nelle premesse.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata dall'età.

Il conferimento delle cattedre di cui al precedente art. 1 sarà disposto, per ciascun ruolo, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, salvo le riserve previste dalle norme vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatti di guerra, degli invalidi per servizio e categorie assimilate.

Art. 8.

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati in posizione utile per la nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati, entro trenta giorni dalla data in cui riceveranno il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa, in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e della legge 18 marzo 1958, n. 228.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli ecclesiastici e religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

Gli aspiranti che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Art. 9.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Agli aspiranti che otterranno l'inclusione nelle graduatorie non saranno restituiti i documenti presentati ai fini del presente decreto, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo, dichiarando di rinunziare all'assunzione in ruolo o di non aver nulla da eccepire in ordine ad eventuali provvedimenti di esclusione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º luglio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1965
Registro n. 56 Pubblica istruzione, foglio n. 142

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di assunzione in ruolo
(carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati — ROMA

I sottoscritt . . (1) nat. il . . a . . (provincia di . .), insegnante non di ruolo dichiarato stabile per l'insegnamento di . ne . chiede di essere assunto nel ruolo ordinario per cattedre di . . (2), ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

A tal fine, ed ai sensi del decreto ministeriale 1º luglio 1965, dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere istritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 1º luglio 1965;

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione . . (5);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito presso . (6);

di possedere, ai fini delle riserve di posti, la qualifica di (7).

Oltre alla presente, . .l sottoscritt. . . presenta anche domanda di assunzione in ruolo per cattedre di (2).

Per quanto concerne la documentazione, fa riferimento all'elenco contenuto nell'allegata scheda *A*.

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente: . . . . e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta. Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (8).

Data . . . .

Firma (1)

. . . .

Autentica di firma (9)

. . . .

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno, nell'ordine, il cognome da nubili, il nome ed infine il cognome del coniuge.

(2) Indicare la cattedra e il tipo di scuola, riportando esattamente le denominazioni e le altre indicazioni contenute nell'art. 1 del decreto ministeriale 1° luglio 1965.

(3) Nel caso che l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(4) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, sospensione condizionale della pena, prescrizione estintiva della pena e riabilitazione) nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Non essere soggetto a tali obblighi:
Aver regolarmente prestato servizio militare di leva.
Essere attualmente in servizio militare.
Non aver ancora concorso alla leva.

(6) Indicare l'Università o l'Istituto.

(7) Mutilato o invalido di guerra, civile per fatto di guerra o per servizio.

(8) Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

(9) La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO *B*

Modello di certificato di servizio non di ruolo
(carta da bollo)

. . . . (1)

Si certifica che il prof. . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . ., ha prestato presso questo . . . . . . (2) il seguente servizio:
anno scolastico 19. .-19. dal . . . . al . . . . (3), ininterrottamente (4), incarico (5) di . . . . (6), per ore . . . . settimanali, nella classe . . . . (7), qualifica . . . . (8).

Ha partecipato alle due sessioni di esame:
anno scolastico 19. - 19. .,
anno scolastico 19. . - 19. .;
anno scolastico 19. . - 19. .;
anno ecolastico 19. . - 19. .

Annotazioni eventuali . . . . (9).

Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell'interessato, per uso di assunzione in ruolo.

Data . . . .

Firma del capo d'Istituto (10)

. . . .

---

(1) Intitolazione della scuola o istituto o ufficio che rilascia il certificato.

(2) Specificare la scuola o istituto.

(3) Giorno, mese e anno.

(4) Indicare le eventuali interruzioni, motivandole.

(5) o supplenza.

(6) Materie insegnate.

(7) o nelle classi.

(8) Per il servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti va riportata non la qualifica, ma l'indicazione: «senza demerito». La stessa indicazione va posta nel caso di servizio negli istituti statali e pareggiati per cui non sia stato possibile assegnare la qualifica.

(9) Nella presente sede i certificati di servizio prestato negli istituti pareggiati e negli istituti parificati e legalmente riconosciuti devono riportare gli estremi del decreto con cui venne concesso il pareggiamento o il riconoscimento (anche se questi già figurano nel timbro di intestazione) secondo la seguente formula: l'Istituto (o il corso, o la classe, o le classi) ottenne il pareggiamento (o il riconoscimento legale) con decreto ministeriale . . . . a decorrere dal . . . . (data esatta).
Esso fu revocato con decreto ministeriale . . . . in seguito a . . . .

(10) O della competente autorità.

(5055)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2500/1 del 15 settembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto vacante in provincia di Pisa al 30 novembre 1963 (Saline di Volterra);

Visto il proprio decreto n. 2500/3 del 16 febbraio 1965, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto n. 2500/4 del 3 maggio 1965, con il quale veniva sostituito il segretario della Commissione suddetta;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi della Amministrazione sanitaria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1. Fierabracci dott. Mino	punti	64,914
2. Gnesi dott. Antonio	»	61,531
3. Petroni dott. Alessandro	»	54,527
4. Barsantini dott. Osvaldo	»	50,000
5. Scianni dott. Fedele	»	49,794
6. Orsini dott. Gian Franco	»	47,918
7. Bianchi dott. Ugo	»	46,975
8. Salimbè dott. Franco	»	45,533
9. Modugno dott. Gaetano	»	42,666

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali dela provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Pisa, addì 2 luglio 1965

Il medico provinciale: D'AMATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2500/5 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1963;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi della Amministrazione sanitaria;
Visto l'art. 5 del decreto di Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fierabracci Mino è dichiarato vincitore della condotta medica di Saline di Volterra (Volterra).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali dela provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Pisa, addì 2 luglio 1965

Il medico provinciale: D'AMATO

(4800)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2730 del 26 maggio 1964, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Bella, Lagonegro, Muro Lucano, Rionero in Vulture, Ripacandida e Tolve;
Visto il successivo decreto n. 5214 del 10 ottobre 1964 con il quale fu stralciato dal precitato bando il posto di ufficiale sanitario del comune di Muro Lucano;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola nominata con decreto n. 1404 dell'1 aprile 1965, successivamente modificato con decreto n. 1583 del 9 aprile 1965;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitario approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nei concorso in premessa specificato:

1. Calice Nino . . . . . . punti 135,650 su 240
2. Travierso Michele . . . . . . » 134,700 »
3. Matone Lorenzo . . . . . . » 131,584 »
4. Cascone Giuseppe . . . . . » 129,565 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 5 luglio 1965

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3450 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Bella, Lagonegro, Rionero in Vulture, Ripacandida e Tolve;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazioni al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sotto indicati candidati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1. Calice Nino: Rionero in Vulture;
2. Travierso Michele: Ripacandida;
3. Matone Lorenzo: Bella;
4. Cascone Giuseppe: Lagonegro.

I predetti sono nominati ufficiali sanitari in via di esperimento e dovranno assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di comunicazione della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 5 luglio 1965

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(4842)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.